

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione 22 dicembre 2020, n. 90 - 19937

Approvazione di modifiche allo statuto del CSI Piemonte ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 48 (Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato dell'informazione)

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

visto l'articolo 60 dello statuto della Regione Piemonte;

vista la legge regionale 4 settembre 1975, n. 48 (Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato dell'informazione) e, in particolare, l'articolo 1 che, al comma 2, prevede che il Presidente della Giunta regionale con il Rettore dell'Università degli studi di Torino e con il Rettore del Politecnico di Torino stipuli l'atto costitutivo e rediga lo statuto del Consorzio, il quale dovrà essere approvato dal Consiglio regionale con apposita deliberazione;

vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e, in particolare, il combinato disposto degli articoli 16 e 18 della stessa e considerato il successivo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), con il quale si è attuata la delega legislativa per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare, l'articolo 5, che, al comma 1, prevede che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del codice stesso quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità ai trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

visto l'articolo 192, comma 1, decreto legislativo 50/2016 che prevede l'istituzione presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house e che stabilisce che l'ANAC definisca con proprio atto le modalità ed i criteri con cui, su domanda, è effettuata l'iscrizione all'elenco dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei necessari requisiti;

preso atto delle Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo 50/2016 adottate da ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'elenco;

vista la deliberazione dell'ANAC n. 161 del 19 febbraio 2020 avente ad oggetto l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

considerato che il CSI Piemonte è stato inserito nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

visto l'articolo 77 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 15 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato) che ha modificato l'articolo 3, comma primo, della legge regionale 48/1975, riconoscendo la natura del CSI Piemonte quale ente di diritto privato in controllo pubblico con personalità giuridica di diritto privato;

visto l'articolo 12, comma primo, lettera o), dello statuto del CSI Piemonte, come risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 2018, n. 341-42731 che attribuisce all'Assemblea consortile, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi del totale dei voti degli enti presenti, le modificazioni dello statuto;

preso atto che il CSI Piemonte, con nota del 2 ottobre 2020, agli atti del Settore indirizzi e controlli società partecipate della Giunta regionale, ha trasmesso le proposte di modifica allo statuto consortile, il cui testo è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio nel corso della seduta del 30 settembre 2020 e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea consortile;

preso, altresì, atto che il Comitato di controllo analogo di cui all'articolo 4 della deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2017, n. 2-6001 ha esaminato la proposta di modifica statutaria nella seduta del 15 ottobre 2020, come da verbale agli atti del Settore indirizzi e controlli società partecipate;

vista la deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 2020, n. 33-2223 (D.C.R. n. 341-42731 del 20 dicembre 2018. Proposta al Consiglio Regionale di approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Legge Regionale 4 settembre 1975, n. 48, le modifiche allo statuto del CSI – Piemonte);

considerato che le modifiche dello statuto del CSI Piemonte intervengono sinteticamente sui seguenti temi:

- natura giuridica: nell'attuale formulazione, al Consorzio è attribuita la personalità giuridica di diritto pubblico, mentre la modifica proposta è finalizzata alla corretta configurazione del Consorzio quale ente di diritto privato in controllo pubblico, in conformità al disposto dell'articolo 3, comma primo, della legge regionale 48/1975, come modificato dall'articolo 77 della legge regionale 15/2020;
- modello in house providing: la modifica dell'articolo 4, comma secondo, recepisce la delibera n. 161 del 19 febbraio 2020 con la quale ANAC ha iscritto CSI Piemonte nell'elenco di cui all'articolo

5 comma 5 del decreto legislativo 50/2016, qualificando il Consorzio come organismo operante in regime di in house providing.

• finalità e compiti del consorzio: adeguamenti al testo con riferimento agli articoli che disciplinano finalità e compiti del Consorzio e aggiornamento della terminologia tecnica in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione esplicitando il supporto offerto dal Consorzio ai propri consorziati;

acquisito il parere favorevole espresso dalla I commissione consiliare permanente in data 9 dicembre 2020

d e l i b e r a

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 4 settembre 1975, n. 48 (Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato dell'informazione), le modifiche allo statuto del CSI Piemonte, come dettagliatamente riportate nella tabella di comparazione allegata alla presente deliberazione (allegato 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare conseguentemente atto che il nuovo testo dello statuto del CSI Piemonte, coordinato con le modifiche di cui all'allegato 1, è contenuto nell'allegato 2 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

STATUTO DEL CSI-PIEMONTE**versione comparata**

		NOTE
Articolo 1 Ambito statutario	Articolo 1 Ambito statutario	
<p>1. Il presente Statuto ha ad oggetto la disciplina del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte), originariamente costituito con atto notarile n. 22993 del 1° marzo 1977, tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino.</p> <p>2. Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2105 (trentuno dicembre duemilacentocinque).</p>	<p>1. Il presente Statuto ha ad oggetto la disciplina del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte), originariamente costituito con atto notarile n. 22993 del 1° marzo 1977, tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino.</p> <p>2. Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2105 (trentuno</p>	<p>Si propone di eliminare il termine “originariamente”, in quanto superfluo (l'atto notarile cui si fa riferimento nel corpo dell'articolo è l'atto costitutivo e fondativo del CSI-Piemonte, sottoscritto nel 1977).</p> <p>Il comma 2 viene spostato, senza modifiche, al</p>

	dicembre duemilacentocinque).	<p>successivo art. 2, che assume il titolo “Durata e sede”. Ciò in quanto si propone di rivedere l’ordine degli articoli, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durata e sede - Personalità - Finalità e compiti - Altre attività - Partecipazione al consorzio
<p style="text-align: center;">Articolo 2 Partecipazione al Consorzio</p> <p>1. Gli Enti consorziati sono:</p> <p>a) la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati promotori;</p> <p>b) la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati sostenitori, nonché, in qualità di Enti consorziati ordinari, gli enti strumentali e le società controllati da Città di Torino o</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 Partecipazione al Consorzio</p>	<p>Articolo spostato ed inserito senza modifiche dopo l’art. 5 assumendo la numerazione “art. 6”.</p>

<p>da Città Metropolitana di Torino.</p> <p>Possono altresì aderire al CSI-Piemonte in qualità di Enti consorziati ordinari:</p> <p>c) le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Piemonte, gli enti strumentali e le società controllati dalla Regione Piemonte;</p> <p>d) i Comuni, le Città Metropolitane e le Province, sia in forma individuale che associata; le altre Regioni; gli altri enti pubblici, gli enti strumentali e le società a controllo pubblico; ogni altra Università e Istituto superiore di ricerca pubblico.</p> <p>2. L'ammissione al Consorzio degli Enti ordinari è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a).</p> <p>3. Laddove nel presente Statuto non sia diversamente stabilito, la denominazione "Enti consorziati" comprende tutte le categorie di Enti di cui al comma 1.</p>		
	<p style="text-align: center;">Articolo 2 Personalità Durata e sede del Consorzio</p> <p>1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico.</p>	<p>L'art 1 comma 1 viene</p>

	<p>1. Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2105 (trentuno dicembre duemilacentocinque).</p> <p>2. Il Consorzio ha sede in Torino. In coerenza con le finalità istituzionali sancite all'art. 5 del presente Statuto, il CSI può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, unità locali operative e uffici. Allo scopo di favorire l'interazione con gli Enti sia consorziati, sia non consorziati e supportarne l'azione, il Consorzio opera inoltre attraverso presidi ubicati presso gli uffici degli enti cui eroga i servizi.</p>	<p>eliminato per coerenza dal contesto dell'art. 2 e spostato (con gli aggiornamenti conseguenti alle modifiche introdotte dall'art. 77 della LR 15/2020) nel contesto del successivo art. 3.</p> <p>Riportato dall'art. 1, c. 2.</p> <p>Riportato da art. 3 comma 2. Al secondo cpv inserito un riferimento al fatto che l'attività di presidio può essere svolta per favorire l'interazione sia con enti consorziati che non consorziati.</p>
<p align="center">Articolo 3 Personalità e sede del Consorzio</p> <p>1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico.</p>	<p align="center">Articolo 3 Personalità e sede del Consorzio</p> <p>1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico è un ente di diritto privato in controllo pubblico dotato di personalità giuridica di diritto privato.</p>	<p>Con l'art. 77 della LR 15/2020, l'art. 3, comma 1, della LR 48/75 (che recitava:</p>

<p>2. Il Consorzio ha sede in Torino. In coerenza con le finalità istituzionali sancite all'art. 4 del presente Statuto, il CSI può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, unità locali operative e uffici. Allo scopo di favorire l'interazione con gli Enti consorziati e supportarne l'azione, il Consorzio opera inoltre attraverso presidi ubicati presso gli uffici degli enti cui eroga i servizi.</p>	<p>1. Il Consorzio ha sede in Torino. In coerenza con le finalità istituzionali sancite all'art. 4 del presente Statuto, il CSI può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, unità locali operative e uffici. Allo scopo di favorire l'interazione con gli Enti consorziati e supportarne l'azione, il Consorzio opera inoltre attraverso presidi ubicati presso gli uffici degli enti cui eroga i servizi.</p>	<p><i>“Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico”</i> è stato sostituito con la seguente formulazione <i>“Il Consorzio è un ente di diritto privato in controllo pubblico”</i>.</p> <p>La modifica proposta è pertanto volta a rendere coerente il comma 1 (che ricalcava testualmente il contenuto della legge regionale 48/75 sopra riportato) a quanto disposto dall'art. 77 della LR sopra richiamata.</p> <p>Comma spostato all'art. 2 comma 2.</p>
<p>Articolo 4</p>		<p>L'articolo viene attualizzato</p>

<p>Finalità del Consorzio</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 Finalità e compiti del Consorzio</p> <p>1. Il Consorzio non persegue scopi di lucro e la sua gestione è informata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.</p> <p>2. Il Consorzio svolge attività strumentali nei confronti degli-Enti consorziati operando secondo il modello dell'"in-house providing" di cui all'ordinamento eurounitario e nazionale ed è sottoposto al controllo analogo-congiunto di tali Enti.</p> <p>3. Il Consorzio esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso affidare per una gestione comune, unitaria, uniforme, associata e e semplificata di funzioni e</p>	<p>nei contenuti e nella terminologia in linea con l'evoluzione delle tematiche in materia ICT e di innovazione digitale. Per omogeneità, vengono fatti confluire in questo articolo anche tutti i commi dell'art. 5 (conseguentemente eliminato) riconducibili a finalità e compiti.</p> <p>Comma anticipato da art. 4, c. 5. Inseriti ex novo concetti di "efficienza ed efficacia".</p> <p>Inserito ex novo riferimento alla natura in house del CSI e concetti correlati (controllo analogo, anche in via congiunta).</p> <p>Comma anticipato da art. 5, c. 2 con precisazione di</p>
--------------------------------------	--	--

<p>1. In armonia con le vigenti leggi in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, il Consorzio opera a supporto dell'innovazione tecnologica ed organizzativa degli Enti consorziati, anche nelle loro attività di collaborazione istituzionale con altri soggetti. In tale contesto, il Consorzio promuove e supporta l'attività degli Enti consorziati nella messa a disposizione di servizi a cittadini e imprese.</p> <p>2. In particolare, il Consorzio:</p> <p>a) progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili;</p> <p>b) promuove e realizza forme di collaborazione continuativa tra Enti pubblici ed Atenei nei campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della conoscenza; - del loro trasferimento a servizi sia della 	<p>servizi a carattere istituzionale.</p> <p>4. In armonia con le vigenti leggi in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, il Consorzio opera a supporto dell'innovazione tecnologica —digitale ed organizzativa degli Enti consorziati, anche nelle loro iniziative di collaborazione istituzionale con altri soggetti. In tale contesto, il Consorzio favorisce il processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa degli Enti consorziati supportandoli nella messa a disposizione di servizi a cittadini e imprese.</p> <p>5. In particolare, il Consorzio:</p> <p>a) progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili;</p> <p>b) promuove e realizza forme di collaborazione continuativa tra Enti pubblici ed Atenei nei campi:</p>	<p>forma.</p> <p>Comma aggiornato alla luce dell'evoluzione anche normativa in materia di innovazione digitale.</p> <p>Eliminato l'inciso "ove applicabili", in quanto valutato non più utile.</p>
--	---	---

<p> Pubblica Amministrazione sia di strutture produttive; - della formazione rivolta a tali tecnologie o da esse mediata; </p> <p> c) realizza un polo tecnico organizzativo delle Pubbliche Amministrazioni presenti nella regione, favorendo l'interconnessione tra le stesse in coerenza agli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili; </p>	<p> —della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della conoscenza finalizzati all'applicazione dei relativi risultati ai servizi erogati alla Pubblica Amministrazione sia che delle strutture produttive; </p> <p> —del loro trasferimento a servizi sia della Pubblica Amministrazione sia di strutture produttive; </p> <p> - della formazione rivolta a tali tecnologie o da esse mediata afferente ai temi riconducibili ai suoi compiti e finalità istituzionali; </p> <p> c) realizza un polo tecnico-organizzativo tra le Pubbliche Amministrazioni consorziate e fra queste e i diversi livelli dell'amministrazione centrale e periferica, presenti nella regione, favorendo la cooperazione e l'interconnessione tra le stesse, anche tramite la realizzazione di progetti coordinati e condivisi, in coerenza agli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili; </p>	<p> Puntualizzati gli scopi sottesi alle attività di R&S svolte dal Consorzio. </p> <p> Bullet eliminato in quanto il concetto è stato riassunto in quello precedente. </p> <p> Inserita precisazione relativa a finalità sottese alle attività di formazione svolte dal CSI. </p> <p> Attualizzata la descrizione dei compiti che il CSI può essere chiamato a svolgere, in linea con le previsioni della più recente normativa in materia di digitalizzazione della PA. </p>
---	---	--

<p>d) realizza e gestisce reti ed impianti funzionali all'erogazione di servizi, anche di interesse generale, che gli Enti consorziati mettono a disposizione di cittadini ed imprese;</p>	<p>d) coordina e gestisce, ove richiesto, le iniziative in ambito ICT rivolte al mondo delle imprese in attuazione degli indirizzi degli Enti consorziati in materia;</p> <p>e) realizza e gestisce reti, piattaforme, impianti ed infrastrutture tecnologiche atti a garantire la connettività, l'interoperabilità, la cooperazione applicativa e la sicurezza funzionali ad interconnettere le Pubbliche Amministrazioni, i cittadini e le imprese;</p> <p>f) valorizza il patrimonio informativo della Regione Piemonte e degli altri Enti consorziati attraverso la gestione delle relative banche dati, il riuso dei dati e del software, la diffusione dei c.d. "open data" e del software con codice a sorgente</p>	<p>Lettera inserita ex novo per rendere esplicita la possibilità di attribuire al Consorzio il ruolo indicato, in linea con le funzioni svolte a sostegno delle imprese e della politica industriale del territorio.</p> <p>Attualizzazione dei contenuti della lettera in linea con le attività svolte dal CSI in ambito reti ed infrastrutture.</p> <p>Lettera introdotta ex novo in linea con gli indirizzi nazionali e regionali in materia e con il ruolo già assunto dal CSI rispetto ai paradigmi del riuso dati e</p>
--	---	--

	<p>aperto (“<i>software libero</i>”), anche attraverso la creazione di centri di competenza e l’animazione di <i>community</i>, nel rispetto della normativa in materia di dati personali;</p> <p>g) svolge attività di comunicazione e di produzione di contenuti multimediali ed editoriali con riferimento ai progetti e servizi IT erogati agli Enti consorziati;</p> <p>h) supporta le Amministrazioni consorziate nella digitalizzazione ed innovazione dei relativi processi secondo criteri di efficienza e semplificazione;</p> <p>i) realizza ogni altra attività inerente all’innovazione degli Enti consorziati, inclusa quelle di ricerca - di base e applicata – e di formazione per lo sviluppo di competenze digitali.</p>	<p>SW.</p> <p>Lettera inserita ex novo per esplicitare il perimetro delle attività di comunicazione.</p> <p>Lettera inserita ex novo per esplicitare l’attività di supporto fornita dal CSI in ambito organizzativo.</p> <p>Lettera inserita ex novo con riferimento al più ampio spettro di attività affidabili al CSI in ambito innovazione/digitalizzazione.</p>
--	--	---

<p>e) in coerenza con le proprie finalità istituzionali, promuove, realizza e valorizza, anche all'estero, i prodotti, le soluzioni, i servizi, le esperienze e le competenze sviluppate su incarico degli Enti consorziati.</p> <p>3. Il Consorzio struttura la propria organizzazione e definisce i suoi compiti di sviluppo e di ricerca con particolare riferimento all'erogazione di servizi connessi all'esercizio di funzioni di competenza degli Enti consorziati.</p>	<p>6) In conformità alle modalità e ai limiti stabiliti dalla normativa vigente il CSI opera in via prevalente a favore dei propri Enti consorziati, conseguendo oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati da tali enti. L'erogazione di servizi e/o forniture in favore di soggetti non consorziati è consentita nei limiti di legge;</p> <p>7) In coerenza con le proprie finalità istituzionali, promuove, realizza e valorizza verso Enti non consorziati, anche all'estero, i prodotti, le soluzioni, i servizi, le esperienze e le competenze sviluppate su incarico o nell'interesse degli Enti consorziati; l'erogazione di servizi e/o forniture in favore di soggetti non consorziati è consentita nei limiti di legge.</p> <p>8) Il Consorzio struttura la propria organizzazione e definisce i suoi compiti di sviluppo e di ricerca in funzione dell'con particolare riferimento all'erogazione di servizi connessi all'esercizio di funzioni di competenza degli Enti consorziati.</p> <p>9) Le attività immediatamente riconducibili alle finalità di cui al precedente art. 4 presente articolo costituiscono i compiti istituzionali e strategici del</p>	<p>Spostato dall'art. 4 comma 4. Formulazione modificata per meglio esplicitare il richiamo alla normativa vigente. Secondo cpv eliminato in quanto ridonante rispetto al successivo punto 7 in cui è stato ripreso e riformulato.</p> <p>v. nota sopra</p> <p>Riformulazione più precisa degli scopi dell'attività di R&S.</p> <p>Comma inserito dall' art. 5 comma 1.</p>
--	--	---

<p>4. Il CSI opera in via prevalente a favore dei propri Enti consorziati; oltre l'80% del suo fatturato è conseguito nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dagli Enti consorziati. L'erogazione di servizi e/o forniture in favore di soggetti non consorziati è consentita nei limiti di legge.</p> <p>5. Il Consorzio non persegue scopi di lucro e la sua gestione è informata a criteri di economicità.</p>	<p>Consorzio.</p> <p>Il Consorzio non persegue scopi di lucro e la sua gestione è informata a criteri di economicità.</p>	<p>Comma spostato. Diventa art. 4 comma 1.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5 Attività istituzionali e strategiche</p> <p>1. Le attività immediatamente riconducibili alle finalità di cui al precedente art. 4 costituiscono i compiti istituzionali e strategici del Consorzio.</p> <p>2. Il Consorzio esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione comune, unitaria, uniforme, associata o semplificata di funzioni e servizi a carattere istituzionale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 Attività istituzionali e strategiche</p> <p>1. Le attività immediatamente riconducibili alle finalità di cui al precedente art. 4 costituiscono i compiti istituzionali e strategici del Consorzio.</p> <p>2. Il Consorzio esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione comune, unitaria, uniforme, associata o semplificata di funzioni e servizi a carattere istituzionale.</p>	<p>Articolo eliminato in quanto i relativi contenuti sono stati riportati, aggiornandoli, al precedente art. 4.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 6 Altre attività del Consorzio</p> <p>1. Nei limiti di cui all'art. 4, comma 4 del presente Statuto, il Consorzio, compatibilmente con il pieno espletamento delle attività istituzionali, progetta, sviluppa e commercializza, anche all'estero, prodotti, servizi e sistemi informativi; assume altresì la gestione - su incarico o concessione dei soggetti interessati - di sistemi informativi di Enti od aziende non consorziati. A tal fine, la gestione di tali attività viene effettuata dandone distinta rilevanza anche in termini di risorse impiegate, costi e risultati.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 5 Altre attività del Consorzio</p> <p>1. Nei limiti di cui all'art. 4, comma 4 commi 6 e 7 del presente Statuto, il Consorzio, compatibilmente con il pieno espletamento delle attività istituzionali, progetta, sviluppa e commercializza, anche all'estero, prodotti, servizi e sistemi informativi; assume altresì la gestione - su incarico o concessione dei soggetti interessati - di sistemi informativi di Enti od aziende non consorziati. A tal fine, la gestione di tali attività viene effettuata dandone distinta rilevanza anche in termini di risorse impiegate, costi e risultati.</p>	<p>Articolo aggiornato solo rispetto ai richiami agli altri articoli statutari.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 2-6 Partecipazione al Consorzio</p> <p>1) Gli Enti consorziati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati promotori; b) la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati sostenitori, nonché, in qualità di 	<p>Ex art. 2 invariato nel testo.</p>

Enti consorziati ordinari, gli enti strumentali e le società controllati da Città di Torino o da Città Metropolitana di Torino.

Possono altresì aderire al CSI-Piemonte in qualità di Enti consorziati ordinari:

c) le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Piemonte, gli enti strumentali e le società controllati dalla Regione Piemonte;

d) i Comuni, le Città Metropolitane e le Province, sia in forma individuale che associata; le altre Regioni; gli altri enti pubblici, gli enti strumentali e le società a controllo pubblico; ogni altra Università e Istituto superiore di ricerca pubblico.

2) L'ammissione al Consorzio degli Enti ordinari è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a).

3) Laddove nel presente Statuto non sia diversamente stabilito, la denominazione "Enti consorziati" comprende tutte le categorie di Enti di cui al comma 1.

Articolo 7
Rapporti tra CSI-Piemonte ed Enti
consorziati

1. Ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI-Piemonte tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle “finalità e compiti” del Consorzio, quali delineati dalla Legge Regionale 4-9-1975, n. 48, dalla Legge Regionale 15-3-1978, n. 13 e dall’art. 4 del presente Statuto.

2. I servizi e/o le forniture di cui al precedente comma 1 sono definiti in un documento (Catalogo e Listino dei servizi del CSI), contenente la descrizione delle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture, delle modalità di realizzazione e dei criteri di quantificazione dei corrispettivi.

3. Ciascun Ente consorziato, sulla base delle rispettive esigenze, individua le attività che intende conferire al CSI-Piemonte in un documento denominato “Programma di Attività”, redatto su base annuale con proiezione pluriennale, da trasmettersi al CSI indicativamente entro il mese di ottobre di ciascun anno. Tale Programma definisce gli obiettivi da perseguire attraverso il CSI, nonché la stima delle risorse economiche da

Articolo 7
Rapporti tra CSI-Piemonte ed Enti
consorziati

(Invariato)

<p>impegnare a tal fine.</p> <p>4. L'insieme dei "Programmi di Attività" degli Enti concorre alla definizione del Piano annuale complessivo delle attività del Consorzio, della relativa quantificazione economica e della proiezione della stessa su base pluriennale.</p> <p>5. I rapporti tra il CSI-Piemonte e gli Enti consorziati sono regolamentati da convenzioni quadro, laddove la dimensione e la durata del rapporto di fornitura lo rendano necessario e/o il consorzio lo richieda, e da atti di affidamento dei servizi e/o forniture oggetto di specifici preventivi da parte del Consorzio.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 8 Modalità di esercizio del controllo analogo</p> <p>1 Il Consorzio è sottoposto alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di controllo analogo.</p> <p>2. Gli enti consorziati esercitano il controllo analogo anche mediante l'eventuale costituzione di un tavolo di coordinamento inter-enti con compiti di organizzazione dell'azione di tale controllo fra gli stessi. Il</p>		

Tavolo può definire provvedimenti attuativi della disciplina di cui al comma 1, cui il Consorzio è tenuto ad assoggettarsi.

3. Al fine di consentire agli Enti consorziati l'esercizio del controllo di cui al comma 1, il CSI-Piemonte si impegna a trasmettere i documenti nel seguito elencati nel rispetto delle tempistiche di cui all'art. 13, comma 2, laddove trattasi di documenti da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea consortile:

a) ai fini di un controllo ex ante:

- il Piano di attività, corredato della relativa quantificazione economica, della proiezione della stessa su base pluriennale, del Piano degli investimenti e del Piano degli acquisti;

- il Piano di attività, corredato della relativa quantificazione economica **e finanziaria**, della proiezione della stessa su base pluriennale **e della previsione degli investimenti e degli acquisti di beni, servizi e lavori.**

Bullet integrato e riformulato come segue:

- aggiunto il termine "finanziaria" a precisazione del fatto che la quantificazione economica in allegato al Piano di attività fornisce anche dati di carattere finanziario;

-precisato che per Piano s'intende il Piano di attività, mentre i dati e le informazioni relativi alle previsioni di investimenti nonché quelli inerenti agli acquisti di "beni e servizi e

• ogni altro atto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi del successivo art. 12;

b) ai fini di un controllo contestuale:

• le relazioni trimestrali sullo stato di attuazione del Piano di attività nonché sull'andamento economico gestionale del Consorzio con eventuale individuazione e segnalazione di azioni correttive in caso di scostamento dagli obiettivi del Piano annuale delle attività e relativa quantificazione economica;

c) ai fini di un controllo ex post:

• il rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno;

• il progetto di Bilancio d'esercizio, in sede di approvazione del quale gli Enti possono adottare linee di indirizzo sugli obiettivi che il CSI deve perseguire nell'esercizio successivo.

4. Il CSI è inoltre tenuto a trasmettere agli Enti consorziati le relazioni trimestrali approvate dal Consiglio di Amministrazione sullo stato di attuazione del Piano di attività di cui all'art. 16, comma 1, lett. u).

lavori” ne costituiscono un allegato. Nella versione definitiva saranno allineati gli articoli che fanno riferimento al Piano di Attività e relativi allegati nella formulazione estesa.

5. Al fine di consentire agli Enti consorziati l'esercizio del controllo analogo, il CSI-Piemonte definisce formalmente e mette in atto procedure adeguate a garantire i flussi informativi a tal fine necessari, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti di condivisione in rete.

6. Ciascun Ente consorziato fa pervenire ai competenti Organi consortili del CSI-Piemonte eventuali rilievi e/o indicazioni di indirizzo sugli atti di cui al comma 3 che abbiano rilevanza rispetto ai servizi e/o le forniture che il Consorzio eroga all'ente stesso.

7. L'Organo decisionale competente opera in conformità ai pareri e alle linee di indirizzo espressi dagli Enti consorziati nell'esercizio dei rispettivi poteri di controllo. In caso di mancato allineamento ai pareri e/o alle indicazioni di indirizzo ricevuti, la decisione finale in ordine agli atti da assumere spetta in ogni caso all'Assemblea, che voterà secondo le maggioranze disciplinate all'art. 12. A tal fine, l'Ente consorziato può far pervenire la richiesta di convocazione dell'Assemblea consortile al Consiglio di Amministrazione, tramite il Consigliere che lo rappresenta.

<p>8. Restano fermi tutti i poteri di controllo, monitoraggio e/o vigilanza contemplati nelle convenzioni e/o negli atti di affidamento disciplinanti gli specifici rapporti tra il CSI-Piemonte e i singoli Enti consorziati.</p> <p>9. In linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e accesso, gli Enti consorziati possono richiedere al Consorzio ulteriori documenti informativi, nonché esercitare forme di controllo anche attraverso l'esercizio di poteri ispettivi.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 9 Modalità della gestione</p> <p>1. Le attività di cui agli artt. 4 e 6 sono sviluppate attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prioritariamente, il ricorso al personale dipendente del Consorzio e l'utilizzo delle apparecchiature di cui lo stesso dispone; b) il ricorso ad operatori economici individuati secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo; c) la collaborazione con enti e società 	<p style="text-align: center;">Articolo 9 Modalità della gestione</p> <p>1. Le attività di cui agli artt. 4 e 5 sono sviluppate attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prioritariamente, il ricorso al personale dipendente del Consorzio e l'utilizzo delle risorse, apparecchiature infrastrutture e strumentazioni di cui lo stesso dispone; 	<p>Sostituita terminologia obsoleta lettera a).</p>

<p>operanti in settori connessi o collegati con l'attività del Consorzio, ovvero complementari alla stessa;</p> <p>d) la costituzione e/o la partecipazione, nel rispetto della normativa vigente, ad associazioni, e/o ad altre forme associative, temporanee o permanenti, anche con soggetti esteri, in coerenza con le finalità istituzionali del Consorzio.</p> <p>2. L'acquisizione di beni, servizi e lavori e l'affidamento di contratti di collaborazione esterna avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, secondo la disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia.</p>	<p>2. L'acquisizione di beni, servizi e lavori e l'affidamento di contratti di collaborazione esterna avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, secondo la disciplina eurolunitaria e nazionale vigente in materia.</p>	<p>Sostituito la dizione “disciplina comunitaria” con “disciplina eurolunitaria” in linea con l’aggiornamento della nomenclatura relativa a tale ambito del diritto.</p>
--	---	---

<p style="text-align: center;">Articolo 10 Organi del Consorzio</p> <p>1. Sono Organi del Consorzio:</p> <p>a) l'Assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente; d) il Comitato Tecnico Scientifico; e) il Direttore Generale; f) il Collegio Sindacale.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 11 L'Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea del Consorzio è costituita dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o da loro delegati ed è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale.</p> <p>2. In caso di assenza od impedimento del Presidente della Giunta, la Presidenza dell'Assemblea è assunta dal Vice Presidente della Giunta stessa o da un Assessore regionale delegato.</p>		

Articolo 12
Competenze dell'Assemblea

1. Compete all'Assemblea:

- a) deliberare a maggioranza dei voti degli Enti presenti in Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammissione al Consorzio degli Enti ordinari di cui all'art. 6, comma 1;
- b) nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico, con le modalità di cui all'art. 19;
- c) nominare un membro effettivo del Collegio Sindacale ed il Presidente del Collegio stesso;
- d) approvare il Progetto di Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- e) deliberare documenti di indirizzo per l'attività del Consorzio;
- f) approvare il Piano di attività annuale corredato della relativa quantificazione economica, di una proiezione della stessa su base pluriennale, del Piano degli

investimenti e del Piano degli acquisti;

- g) approvare il rendiconto semestrale presentato dal Consiglio di Amministrazione recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno;
- h) approvare le operazioni di acquisto e/o cessione di beni immobili;
- i) determinare gli importi dei contributi annuali di consorzio degli Enti, correlandoli anche ai servizi richiesti al Consorzio nell'ultimo esercizio concluso; per le variazioni degli importi dei contributi annuali di consorzio è richiesto il voto unanime degli Enti consorziati promotori e sostenitori;
- l) determinare, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dei gettoni di presenza ed il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Tecnico Scientifico e dei rispettivi Presidenti e ove previsti Vice Presidenti, nonché, ove consentito, l'ammontare del loro compenso;

- m) deliberare, a maggioranza assoluta dei voti degli Enti consorziati, lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione per gravi irregolarità di gestione o per gravi deviazioni dagli scopi istituzionali;
- n) deliberare, a maggioranza dei due terzi del totale dei voti degli Enti consorziati, sulla proroga del termine di scadenza, sulle cause di scioglimento del Consorzio e sulla nomina dei liquidatori;
- o) deliberare, a maggioranza dei due terzi dei voti degli Enti presenti in Assemblea, le modificazioni dello Statuto;
- p) attribuire, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e determinarne il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso.

2. Il computo delle maggioranze qualificate di cui al comma precedente si effettua a norma del comma 4 dell'art. 13.

- p) attribuire, ~~su proposta motivata del Collegio Sindacale~~, la revisione legale dei conti, **ai sensi dell'art. 23 bis**, ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e determinarne il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso.

Modifica alla lettera p) in allineamento alla nuova formulazione dell'art. 23bis

Articolo 13

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno tre volte l'anno, per approvare il Progetto di Bilancio d'esercizio presentato dal Consiglio di Amministrazione e per esaminare ed approvare il Piano di attività annuale, corredato della relativa quantificazione economica, della proiezione della stessa su base pluriennale, del Piano degli investimenti e del Piano degli acquisti; deve altresì essere convocata per approvare il rendiconto semestrale al 30 giugno di ciascun anno.

La convocazione deve avvenire:

- entro 120 giorni, o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Progetto di Bilancio d'esercizio;
- entro il termine dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del Piano di attività dell'esercizio successivo, della relativa quantificazione economica e della proiezione della stessa su base pluriennale;
- entro il 30 settembre di ciascun anno per l'approvazione del rendiconto semestrale al 30 giugno.

2. La convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, nei due giorni precedenti.

La convocazione deve avvenire con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova del ricevimento, ovvero mediante lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica certificata.

I documenti relativi ai punti all'ordine del giorno possono essere resi disponibili in forma cartacea o, in alternativa, in formato elettronico; la documentazione relativa alle proposte di deliberazione di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n) del precedente art. 12 deve essere resa disponibile almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

Su istanza di un terzo degli Enti consorziati, o del Consiglio di Amministrazione, o del Collegio Sindacale, l'Assemblea è convocata dal Presidente entro 60 giorni dalla richiesta.

3. Le sedute possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e poter eventualmente ricevere materiale integrativo che si renda opportuno trasmettere nel corso della riunione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente;

Inserito comma disciplinante la possibilità di svolgere le sedute assembleari in modalità audio-video conferenza

3. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quarto degli Enti consorziati che rappresentino una percentuale superiore al 50% del totale dei voti degli Enti consorziati e delibera validamente a maggioranza dei voti degli Enti presenti in Assemblea, salvo diversa disposizione del presente Statuto.

4. Ciascun rappresentante degli Enti consorziati dispone di una percentuale di voti proporzionale ai contributi da erogare al Consorzio nell'esercizio dall'Ente rappresentato a norma del presente Statuto.

5. Le votazioni dell'Assemblea hanno luogo a scrutinio palese.

6. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale del Consorzio o, in caso di assenza o di impedimento, da un suo delegato.

allo stesso dovrà essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della seduta, di far constare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il contenuto dei commi 3, 4, 5 e 6 rimane invariato. Nella versione definitiva sarà modificata la numerazione a seguito dell'inserimento del nuovo comma 3.

Articolo 14
Consiglio di Amministrazione

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di genere, di cui:

- 2 membri, nominati dalla Regione Piemonte, di cui 1 anche in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c);
- 1 membro, nominato dalla Città Metropolitana di Torino, anche in rappresentanza degli enti strumentali e delle società dalla stessa controllati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b);
- 1 membro, nominato dalla Città di Torino, anche in rappresentanza degli enti strumentali e delle società dalla stessa controllati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b);
- 1 membro, eletto dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino e dagli Enti di cui all'art. 6, comma 1, lett. d), compresi gli enti strumentali e le società a

Articolo 14
Consiglio di Amministrazione

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di genere, di cui:

- 2 membri, nominati dalla Regione Piemonte, di cui 1 **anche** in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);

Proposta di eliminazione del termine «anche» motivata da un'osservazione di ANAC che – in occasione dell'esame dello Statuto funzionale all'iscrizione di CSI nell'elenco degli organismi in house - aveva rilevato come l'attuale formulazione potesse far supporre una predominanza della Regione rispetto agli altri Enti consorziati, a scapito del requisito dell'effettivo esercizio del «controllo analogo congiunto» da parte di tutti i soggetti aderenti

controllo pubblico nei quali la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino o il Comune di Torino, singolarmente considerati, non partecipino in via maggioritaria. L'elezione avviene a maggioranza dei voti degli Enti aventi diritto presenti alla seduta.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.

3. In tutti i casi di cessazione del Consiglio di Amministrazione, finché non sia costituito il nuovo Organo amministrativo ai sensi del successivo comma 4, e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di *prorogatio*, sono integralmente prorogati i poteri del Consiglio cessato. Decorso il periodo di *prorogatio*, la legale rappresentanza e i poteri di ordinaria amministrazione necessari a consentire il funzionamento del Consorzio e l'erogazione agli Enti consorziati dei servizi già in essere sono esercitati dal Direttore Generale.

4. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende costituito quando siano intervenute le

3. In tutti i casi di cessazione del Consiglio di Amministrazione, finché non sia costituito il nuovo Organo amministrativo ai sensi del successivo comma 4, e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di *prorogatio*, sono integralmente prorogati i poteri del Consiglio cessato. Decorso il periodo di *prorogatio* **senza che l'Organo sia stato rinnovato** la legale rappresentanza e i poteri di ordinaria amministrazione necessari a consentire il funzionamento del Consorzio e l'erogazione agli Enti consorziati dei servizi già in essere sono esercitati dal Direttore Generale, **che ne mantiene la titolarità fino alla prima seduta del neocostituito Consiglio.**

4. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende

La proposta di modifica si fonda sul fatto che il secondo componente di nomina regionale è effettivamente espressione delle ASL/ASO, degli enti strumentali e delle società controllati dalla Regione Piemonte, che sono chiamati a designarlo.

Proposta di modifica tesa a disciplinare anche l'insediamento, oltre che la costituzione dell'Organo ed evitare così che si determini un "vuoto" di poteri tra i due momenti (il CdA rinnovato va convocato entro 10 giorni dalla sua costituzione).

Comma integrato per disciplinare l'insediamento

<p>nomine da parte di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Città di Torino.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto anticipatamente dall'Assemblea, per gravi irregolarità di gestione o per rilevanti deviazioni dai fini istituzionali, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. m).</p>	<p>costituito quando siano intervenute le nomine da parte di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Città di Torino. L'insediamento del nuovo Consiglio avviene con la nomina del suo Presidente da effettuarsi nella prima seduta dell'Organo rinnovato convocata nei termini di cui all'art. 16, comma 4.</p>	<p>del nuovo CdA per i motivi sopra esposti.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p style="text-align: center;">Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione</p> <p>1. Non può ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione:</p> <p>a) colui che rappresenta in Assemblea i singoli Enti consorziati;</p> <p>b) colui che, in qualità di libero professionista, di socio, di dipendente o di amministratore di impresa o società, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, forniture o appalti per il Consorzio o, comunque, presta la propria attività per il Consorzio, ad eccezione di colui che ricopra tali ruoli nell'ambito o in favore di</p>		

società o enti senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica, nei quali partecipi anche il Consorzio;

c) colui che si trova in dimostrato conflitto di interesse con il Consorzio a causa dell'attività che, come libero professionista, socio, dipendente o amministratore di società o impresa, svolge nei settori in cui opera il Consorzio, ad eccezione dei casi in cui tale attività sia resa nell'ambito o in favore di società o enti senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica, nei quali partecipi anche il Consorzio.

2.1 singoli Enti consorziati applicano ai Consiglieri di propria nomina od elezione le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, nonché la normativa vigente, in materia di incompatibilità.

3.1 Consiglieri di Amministrazione dimissionari o che cessino, comunque, dalla carica sono sostituiti con le modalità e le procedure di cui all'art. 14.

4.1 Consiglieri che subentrano durano in carica per il residuo periodo del mandato.

<p style="text-align: center;">Articolo 16 Competenze del Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. L'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio spetta al Consiglio di Amministrazione. In particolare, è compito del Consiglio:</p> <ul style="list-style-type: none">a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio in conformità al successivo art. 18;b) definire la strategia e le linee di sviluppo del Consorzio, anche con riferimento alle tematiche afferenti al Personale, nel rispetto delle eventuali linee di indirizzo deliberate dall'Assemblea;c) deliberare sul Piano di attività annuale del Consorzio proposto dal Direttore Generale, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico e sottoporlo all'Assemblea, corredato della relativa quantificazione economica, della proiezione della stessa su base pluriennale, del Piano degli investimenti e del Piano degli acquisti;		

- | | | |
|--|--|--|
| <p>d) approvare il Catalogo e Listino dei Servizi del CSI;</p> <p>e) predisporre il Progetto di Bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea;</p> <p>f) approvare il rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, con evidenza e relativa motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;</p> <p>g) deliberare in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none">- compravendita di beni mobili iscritti in pubblici registri;- rilascio di fidejussioni e garanzie in genere a favore di terzi;- costituzione, cancellazione, surrogazione e postergazione di ipoteche;- compravendita di azioni o titoli in genere; | | |
|--|--|--|

<p>h) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o dal Direttore Generale;</p> <p>i) proporre all'Assemblea gli importi dei contributi annuali di consorzio;</p> <p>l) nominare il Direttore Generale;</p> <p>m) proporre all'Assemblea l'ammissione al Consorzio degli Enti ordinari di cui all'art. 6, comma 1;</p> <p>n) deliberare sulla costituzione e/o la partecipazione ad associazioni temporanee o permanenti, e/o ad altre forme associative, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. d);</p> <p>o) istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, unità locali operative e uffici;</p> <p>p) delegare al Presidente e al Direttore Generale, anche in via disgiunta, il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione (con facoltà, a loro volta, di nominare procuratori per determinati atti), specificando contenuti e modalità di esercizio di tale delega;</p>	<p>n) deliberare sulla costituzione e/o la partecipazione ad associazioni temporanee permanenti, e/o ad altre forme associative, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. d);</p>	<p>Modifica proposta in linea con le deleghe di poteri di ordinaria amministrazione di carattere gestionale in capo al Direttore Generale correlata al fatto che la partecipazione del CSI in RTI temporanei si concretizza in particolare nell'ambito dell'attività residuale (c.d. 19,99%) e che in tale specifico ambito è necessario operare con celerità.</p>
---	---	---

q) approvare i regolamenti concernenti l'ordinamento interno del CSI;

r) approvare il Programma biennale degli acquisti;

s) approvare il Programma triennale dei Lavori;

t) approvare il Bilancio Sociale;

u) riferire trimestralmente agli Enti consorziati sullo stato di attuazione del Piano annuale di attività nonché sull'andamento economico-gestionale del Consorzio.

2. Il Consiglio di Amministrazione può esercitare le sue funzioni anche attraverso un Comitato esecutivo ristretto di cui fa parte il Presidente del Consorzio o persona da lui delegata.

3. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto.

4. Come primo atto, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente.

<p>5. Il Consiglio di Amministrazione opera nel rispetto delle prescrizioni in materia di controllo analogo previste all'art. 8 del presente Statuto.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 17 Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio. Il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. La convocazione deve avvenire con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova del ricevimento, ovvero mediante lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica certificata o posta elettronica, con invio, in tal caso, di conferma di ricezione da parte dei destinatari.</p> <p>L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.</p>		

In assenza di formalità di convocazione, il Consiglio è comunque validamente costituito qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

L'ordine del giorno è determinato dal Presidente sulla base delle proposte del Direttore Generale.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Le riunioni possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e poter eventualmente ricevere materiale integrativo che si renda opportuno trasmettere nel corso della riunione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente; allo stesso dovrà essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della seduta, di far constare e proclamare i risultati delle votazioni.

I documenti relativi ai punti all'ordine del giorno possono essere resi disponibili in forma cartacea o, in alternativa, in formato

elettronico.

3. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno per le deliberazioni sul Progetto di Bilancio d'esercizio, sul Piano di Attività annuale del Consorzio e sul rendiconto semestrale al 30 giugno ed ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente oppure sia richiesta da almeno due dei suoi componenti.

4. Le sedute del Consiglio si intendono validamente costituite quando siano presenti tre membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. L'amministratore rispetto al quale possa configurarsi un conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata deliberazione che debba essere assunta dal Consiglio di Amministrazione, deve darne notizia al Consiglio medesimo ed astenersi dalla relativa votazione.

6. Alla prima convocazione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente uscente, nel termine di dieci giorni dalla costituzione dello stesso. In caso di cessazione del Consiglio di Amministrazione per decorrenza dei termini di *prorogatio*, vi

<p>provvederà il Direttore Generale.</p> <p>7. Per la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore Generale del Consorzio è necessaria la maggioranza assoluta del Consiglio.</p> <p>8. Fino alla nomina del nuovo Presidente del Consorzio, il neo costituito Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano d'età.</p> <p>9. In caso di assenza o impedimento del Presidente e, se nominato, del Vice Presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 18 Il Presidente</p> <p>1. Il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti su indicazione del Presidente della Giunta regionale.</p> <p>2. Il Presidente rappresenta il Consorzio ad ogni effetto di legge, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le deliberazioni.</p> <p>3. Il Presidente esercita i poteri di ordinaria</p>		

<p>amministrazione delegati a norma dell'art. 16, comma 1, lett. p).</p> <p>In caso d'urgenza, il Presidente adotta deliberazioni per atti non delegati, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile o, comunque, non oltre 60 giorni.</p> <p>4. Il Presidente del Consorzio presenta ai legali rappresentanti degli Enti consorziati, al termine di ciascun esercizio, una relazione sull'attività del Consorzio e sull'andamento economico della relativa gestione.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente tra i suoi componenti con la maggioranza prevista all'art. 17, comma 7, al solo scopo di sostituire il Presidente, in caso di assenza, temporaneo impedimento o dimissioni di quest'ultimo.</p> <p>6. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 19 Il Comitato Tecnico Scientifico</p>		

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da un minimo di sette ad un massimo di quattordici esperti nei diversi campi di interesse del Consorzio, nominati dall'Assemblea per la metà su proposta degli Atenei consorziati e per l'altra metà su proposta degli altri Enti consorziati ordinari, ed è completato dal Direttore Generale del Consorzio.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.

3. Il Comitato Tecnico Scientifico nomina tra i propri membri un Presidente, che lo convoca e lo presiede.

4. Il Comitato Tecnico Scientifico può articolarsi al suo interno in gruppi di lavoro a seconda delle aree di interesse del Consorzio; i singoli gruppi nominano tra i propri membri un coordinatore.

5. L'incarico di membro del Comitato Tecnico Scientifico ha carattere onorifico. Ove consentito dalla normativa vigente, ed entro i limiti da questa definiti, tale incarico può dar luogo al riconoscimento di un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni - plenarie e dei gruppi di lavoro - del Comitato stesso ed al rimborso delle spese sostenute

<p>in relazione all'incarico, secondo quanto determinato dall'Assemblea del Consorzio ai sensi del precedente art. 12, comma 1, lett. l).</p> <p>6. Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e dei gruppi di lavoro possono essere invitati tecnici od esperti nelle materie oggetto dei punti dell'ordine del giorno.</p> <p>7. È compito del Comitato Tecnico Scientifico formulare proposte e pareri volti ad assicurare che le attività del Consorzio siano costantemente adeguate alle esigenze applicative degli Enti consorziati e utilizzino le tecnologie informatiche più avanzate e che esse producano ricadute efficaci per stimolare la crescita informatica degli Enti stessi, sia in campo gestionale sia nel campo della didattica e della ricerca.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 20 Attività del Comitato Tecnico Scientifico</p> <p>1. Il Comitato Tecnico Scientifico:</p> <p>a) propone annualmente al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione proposte di indirizzo strategico del Consorzio, con particolare riferimento a nuovi settori di applicazione</p>		

<p>delle tecnologie informatiche;</p> <p>b) esprime parere al Consiglio di Amministrazione sul Piano di attività annuale del Consorzio proposto dal Direttore Generale;</p> <p>c) esprime parere sui progetti di attività da avviare nel settore di competenza;</p> <p>d) propone l'assegnazione agli Enti consorziati, a studiosi o esperti di borse di studio che abbiano ad oggetto l'uso di strumenti informatici, ovvero l'assistenza a progetti di interesse istituzionale del Consorzio nei limiti indicati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno per la discussione del Piano di attività annuale del Consorzio e ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal suo Presidente, oppure sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 21 Il Direttore Generale</p> <p>1. Il Direttore Generale è nominato per</p>		

cinque anni dal Consiglio di Amministrazione fra coloro che abbiano adeguati requisiti tecnico-professionali. Trascorsi cinque anni dal conferimento dell'incarico è necessaria una conferma motivata dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione, per un periodo della stessa durata. L'incarico può comunque essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione con motivata deliberazione.

2. Il compenso del Direttore Generale è assoggettato ai limiti retributivi previsti dalla normativa di legge applicabile.

3. Il Direttore Generale è membro di diritto del Comitato Tecnico Scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore Generale:

a) gestisce l'attività operativa del Consorzio e dirige il relativo Personale, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione e sul rispetto delle linee strategiche da quest'ultimo eventualmente adottate;

b) propone il Piano di attività annuale al Comitato Tecnico Scientifico per il parere e

<p>- corredato della relativa quantificazione economica, della proiezione della stessa su base pluriennale, del Piano degli investimenti e del Piano degli acquisti - lo sottopone al Consiglio di Amministrazione per le relative deliberazioni;</p> <p>c) provvede all'attuazione del Piano di attività annuale del Consorzio;</p> <p>d) svolge gli ulteriori compiti attribuitigli dallo Statuto.</p> <p>5. Al Direttore Generale sono delegati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. p), i poteri di gestione ordinaria del Consorzio, ed è attribuita la legale rappresentanza nell'ambito di tali poteri.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 22 Collegio Sindacale</p> <p>1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, così nominati:</p> <p>a) un membro effettivo ed un supplente dalla Regione Piemonte;</p> <p>b) un membro effettivo ed un supplente, di concerto, dall'Università degli Studi di</p>		

<p>Torino e dal Politecnico di Torino;</p> <p>c) un membro effettivo dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c).</p> <p>2. Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.</p> <p>3. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea tra i membri effettivi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c).</p> <p>4. Il Collegio dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale: i relativi poteri sono prorogati fino alla nomina del nuovo Collegio.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 23</p> <p style="text-align: center;">Competenze del Collegio Sindacale</p> <p>1. Al Collegio Sindacale sono attribuite le competenze di cui all'art. 2403 del Codice Civile.</p> <p>2. Alle riunioni, alle deliberazioni ed all'attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli artt. 2403-bis e seguenti del Codice Civile.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 23 bis</p> <p style="text-align: center;">Revisione legale dei conti</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 23 bis</p> <p style="text-align: center;">Revisione legale dei conti</p>	

1. Qualora sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 2409 bis, comma 2, del Codice Civile, la revisione legale dei conti può essere affidata al Collegio Sindacale.

2. In alternativa, l'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, può deliberare di attribuire la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro. In tal caso l'Assemblea determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico, da affidarsi previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo.

3. La società di revisione o il revisore legale devono possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. In ogni caso la società di revisione legale dei conti o il revisore dei conti non devono essere legati al Consorzio o agli Enti consorziati da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano

~~1. Qualora sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 2409 bis, comma 2, del Codice Civile, la revisione legale dei conti può essere affidata al Collegio Sindacale.~~

1. La revisione legale dei conti è attribuita dall'Assemblea ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro. L'incarico al revisore legale o alla società di revisione legale è conferito dall'Assemblea, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

2. La società di revisione o il revisore legale devono possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. ~~In ogni caso la società di revisione legale dei conti o il revisore dei conti non devono essere legati al Consorzio o agli Enti consorziati da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.~~

Introdotta modifica volta ad attribuire la revisione legale dei conti ad una società di revisione o a un revisore esterno, escludendo l'eventualità di attribuzione della funzione al Collegio Sindacale. La proposta si fonda, in particolare, sulla considerazione delle dimensioni raggiunte negli anni dal Consorzio, in termini sia di fatturato che di numero di dipendenti, oltre che sulla complessità gestionale derivante dall'applicazione del modello contabile del CSI, correlato all'applicazione del regime di esenzione IVA.

<p>l'indipendenza.</p> <p>4. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico.</p>	<p>3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 24 Personale</p> <p>1. Il rapporto di lavoro del Personale è di tipo privatistico, è regolato dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza ed è assoggettato a limiti e obblighi, anche retributivi, previsti dalla normativa di legge applicabile, in considerazione della natura del rapporto.</p> <p>2. Il reclutamento del personale avviene nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità disciplinate in apposito regolamento in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 25 Patrimonio e finanziamenti</p> <p>1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dal</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 25 Patrimonio e finanziamenti-risorse economiche-</p>	<p style="text-align: right;">Aggiornata l'attuale</p>

<p>Fondo consortile che è formato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal fondo di dotazione iniziale del Consorzio costituito ai sensi della Legge della Regione Piemonte 4 settembre 1975, n. 48 e dai successivi incrementi; - dai frutti degli investimenti realizzati; - dai "contributi di consorzio" versati per ogni esercizio dagli Enti consorziati sulla base degli importi determinati annualmente dall'Assemblea. <p>2. Il Fondo consortile può essere utilizzato esclusivamente per investimenti.</p> <p>3. Il Consorzio provvede alle spese correnti ed in conto capitale con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i "contributi di funzionamento" degli Enti consorziati; - le entrate derivanti dai servizi prestati agli utenti; - le sovvenzioni ed ogni altra entrata a 	<p>1. Il patrimonio del Consorzio è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal Fondo consortile, formato dal fondo di dotazione iniziale del Consorzio costituito ai sensi della Legge della Regione Piemonte 4 settembre 1975, n. 48, e dai successivi incrementi "contributi di consorzio" versati per ogni esercizio dagli Enti consorziati sulla base degli importi determinati annualmente dall'Assemblea; - dalle eventuali altre riserve di capitale previste da disposizioni di legge e dai principi contabili; - dall'utile dell'esercizio e dagli utili degli esercizi precedenti portati a nuovo. <p>2. Il Fondo consortile Il patrimonio del Consorzio può essere utilizzato esclusivamente per investimenti.</p> <p>3. Il Consorzio provvede alle spese correnti ed in conto capitale con alla copertura dei costi di esercizio con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i corrispettivi per le forniture ed i servizi erogati; 	<p>formulazione dell'art. 25 precisando l'effettiva composizione del patrimonio del Consorzio,</p> <p>Comma adeguato in conseguenza delle modifiche apportate al comma precedente precisando che il patrimonio del Consorzio può essere utilizzato solo per investimenti.</p> <p>Al comma 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sostituita la dicitura «spese correnti e in conto capitale» - non in linea con
--	---	---

<p>qualsiasi titolo acquisita.</p>	<p>— i "contributi di funzionamento" degli Enti consorziati;</p> <p>— le entrate derivanti dai servizi prestati agli utenti;</p> <p>— le sovvenzioni ed ogni altra entrata a qualsiasi titolo acquisita.</p>	<p>l'impostazione economico-patrimoniale del Consorzio -</p> <p>- precisato che il Consorzio provvede alla copertura dei costi di esercizio con:</p> <p>- i corrispettivi per le forniture ed i servizi erogati</p> <p>- le sovvenzioni ed ogni altra entrata a qualsiasi titolo acquisita (invariato rispetto alla versione vigente).</p> <p>In conseguenza, eliminati i riferimenti ai contributi di funzionamento ed alle entrate derivanti dai servizi prestati agli utenti.</p>
<p align="center">Articolo 26 Bilanci e contabilità</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, predispone il Progetto di Bilancio d'esercizio, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.</p>	<p align="center">Articolo 26 Bilancio e contabilità</p>	<p align="center">Corretto refuso</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 27 Esercizio finanziario</p> <p>1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 28 Recesso ed esclusione dal Consorzio</p> <p>1. Ogni Ente consorziato può recedere dal Consorzio con preavviso di almeno un esercizio finanziario.</p> <p>2. L'Ente consorziato che non provvede al versamento del contributo annuale può essere escluso dal Consorzio con deliberazione dell'Assemblea, adottata a maggioranza assoluta dei voti degli Enti presenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 29 Scioglimento del Consorzio e devoluzione dei beni residui</p> <p>1. Il recesso di tutti gli Enti promotori e sostenitori determina di diritto lo scioglimento del Consorzio.</p>		

2. Nel caso di scioglimento del Consorzio, i beni residui sono devoluti ai Consorziati che risultino tali all'atto dello scioglimento stesso, in proporzione all'insieme dei versamenti da essi effettuati al Fondo consortile.

3. L'Assemblea, preso atto dello scioglimento del Consorzio per la causa di cui al comma 1, procede anche alla nomina di tre liquidatori ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. n).

Articolo 1

Ambito statutario

1. Il presente Statuto ha ad oggetto la disciplina del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte), costituito con atto notarile n. 22993 del 1° marzo 1977, tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino.

Articolo 2

Durata e sede del Consorzio

1. Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2105 (trentuno dicembre duemilacentocinque).

2. Il Consorzio ha sede in Torino. In coerenza con le finalità istituzionali sancite all'art. 4 del presente Statuto, il CSI può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, unità locali operative e uffici.

Allo scopo di favorire l'interazione con gli Enti sia consorziati, sia non consorziati e supportarne l'azione, il Consorzio opera inoltre attraverso presidi ubicati presso gli uffici degli enti cui eroga i servizi.

Articolo 3

Personalità del Consorzio

1. Il Consorzio è un ente di diritto privato in controllo pubblico dotato di personalità giuridica di diritto privato.

Articolo 4

Finalità e compiti del Consorzio

1. Il Consorzio non persegue scopi di lucro e la sua gestione è informata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Il Consorzio svolge attività strumentali nei confronti degli Enti consorziati operando secondo il modello dell'"in-house providing" di cui all'ordinamento eurounitario e nazionale ed è sottoposto al controllo analogo-congiunto di tali Enti.

3. Il Consorzio esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione comune, unitaria, uniforme, associata e semplificata di funzioni e servizi a carattere istituzionale.

4. In armonia con le vigenti leggi in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, il Consorzio opera a supporto dell'innovazione digitale ed organizzativa degli Enti consorziati, anche nelle loro iniziative di collaborazione istituzionale con altri soggetti. In tale contesto, il Consorzio favorisce il processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa degli Enti consorziati supportandoli nella messa a disposizione di servizi a cittadini e imprese.

5. In particolare, il Consorzio:

- a) progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;
- b) promuove e realizza forme di collaborazione continuativa tra Enti pubblici ed Atenei nei campi:
 - della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della conoscenza finalizzati all'applicazione dei relativi risultati ai servizi erogati alla Pubblica Amministrazione;
 - della formazione afferente ai temi riconducibili ai suoi compiti e finalità istituzionali;
- c) realizza un polo tecnico-organizzativo tra le Pubbliche Amministrazioni consorziate e fra queste e i diversi livelli dell'amministrazione centrale e periferica, favorendo la cooperazione e l'interconnessione tra le stesse, anche tramite la realizzazione di progetti coordinati e condivisi, in coerenza agli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;
- d) coordina e gestisce, ove richiesto, le iniziative in ambito ICT rivolte al mondo delle imprese in attuazione degli indirizzi degli Enti consorziati in materia;
- e) realizza e gestisce reti, piattaforme, impianti ed infrastrutture tecnologiche atti a garantire la connettività, l'interoperabilità, la cooperazione applicativa e la sicurezza funzionali ad interconnettere le Pubbliche Amministrazioni, i cittadini e le imprese;
- f) valorizza il patrimonio informativo della Regione Piemonte e degli altri Enti consorziati attraverso la gestione delle relative banche dati, il riutilizzo dei dati e del software, la diffusione dei c.d. "open data" e del software con codice a sorgente aperto ("*software libero*"), anche attraverso la creazione di centri di competenza e l'animazione di *community*, nel rispetto della normativa in materia di dati personali;
- g) svolge attività di comunicazione e di produzione di contenuti multi-

mediali ed editoriali con riferimento ai progetti e servizi IT erogati agli Enti consorziati;

- h) supporta le Amministrazioni consorziate nella digitalizzazione ed innovazione dei relativi processi secondo criteri di efficienza e semplificazione;
 - i) realizza ogni altra attività inerente all'innovazione degli Enti consorziati, inclusa quelle di ricerca - di base e applicata - e di formazione per lo sviluppo di competenze digitali.
- 6) In conformità alle modalità e ai limiti stabiliti dalla normativa vigente il CSI opera in via prevalente a favore dei propri Enti consorziati, conseguendo oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati da tali enti.
- 7) In coerenza con le proprie finalità istituzionali, promuove, realizza e valorizza verso Enti non consorziati, anche all'estero, i prodotti, le soluzioni, i servizi, le esperienze e le competenze sviluppate su incarico o nell'interesse degli Enti consorziati; l'erogazione di servizi e/o forniture in favore di soggetti non consorziati è consentita nei limiti di legge.
- 8) Il Consorzio struttura la propria organizzazione e definisce i suoi compiti di sviluppo e di ricerca in funzione dell'erogazione di servizi connessi all'esercizio di funzioni di competenza degli Enti consorziati.
- 9) Le attività riconducibili alle finalità di cui al presente articolo costituiscono i compiti istituzionali e strategici del Consorzio.

Articolo 5 **Altre attività del Consorzio**

1. Nei limiti di cui all'art. 4, commi 6 e 7 del presente Statuto, il Consorzio, compatibilmente con il pieno espletamento delle attività istituzionali, progetta, sviluppa e commercializza, anche all'estero, prodotti, servizi e sistemi informativi; assume altresì la gestione - su incarico o concessione dei soggetti interessati - di sistemi informativi di Enti od aziende non consorziati. A tal fine, la gestione di tali attività viene effettuata dandone distinta rilevanza anche in termini di risorse impiegate, costi e risultati.

Articolo 6

Partecipazione al Consorzio

1. Gli Enti consorziati sono:

a) la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati promotori;

b) la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati sostenitori, nonché, in qualità di Enti consorziati ordinari, gli enti strumentali e le società controllati da Città di Torino o da Città Metropolitana di Torino.

Possono altresì aderire al CSI-Piemonte in qualità di Enti consorziati ordinari:

c) le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Piemonte, gli enti strumentali e le società controllati dalla Regione Piemonte;

d) i Comuni, le Città Metropolitane e le Province, sia in forma individuale che associata; le altre Regioni; gli altri enti pubblici, gli enti strumentali e le società a controllo pubblico; ogni altra Università e Istituto superiore di ricerca pubblico.

2. L'ammissione al Consorzio degli Enti ordinari è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a).

3. Laddove nel presente Statuto non sia diversamente stabilito, la denominazione "Enti consorziati" comprende tutte le categorie di Enti di cui al comma 1.

Articolo 7

Rapporti tra CSI-Piemonte ed Enti consorziati

1. Ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI-Piemonte tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle "finalità e compiti" del Consorzio, quali delineati dalla Legge Regionale 4-9-1975, n. 48, dalla Legge Regionale 15-3-1978, n. 13 e dall'art. 4 del presente Statuto.

2. I servizi e/o le forniture di cui al precedente comma 1 sono definiti in un documento (Catalogo e Listino dei servizi del CSI), contenente la descrizione delle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture, delle modalità di realizzazione e dei criteri di quantificazione dei corrispettivi.

3. Ciascun Ente consorziato, sulla base delle rispettive esigenze, individua le attività che intende conferire al CSI-Piemonte in un documento denominato "Programma di Attività", redatto su base annuale con proiezione pluriennale, da trasmettersi al CSI indicativamente entro il mese di ottobre di ciascun anno. Tale

Programma definisce gli obiettivi da perseguire attraverso il CSI, nonché la stima delle risorse economiche da impegnare a tal fine.

4. L'insieme dei "Programmi di Attività" degli Enti concorre alla definizione del Piano annuale complessivo delle attività del Consorzio, della relativa quantificazione economica e della proiezione della stessa su base pluriennale.

5. I rapporti tra il CSI-Piemonte e gli Enti consorziati sono regolamentati da convenzioni quadro, laddove la dimensione e la durata del rapporto di fornitura lo rendano necessario e/o il consorziato lo richieda, e da atti di affidamento dei servizi e/o forniture oggetto di specifici preventivi da parte del Consorzio.

Articolo 8

Modalità di esercizio del controllo analogo

1 Il Consorzio è sottoposto alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di controllo analogo.

2. Gli enti consorziati esercitano il controllo analogo anche mediante l'eventuale costituzione di un tavolo di coordinamento inter-enti con compiti di organizzazione dell'azione di tale controllo fra gli stessi. Il Tavolo può definire provvedimenti attuativi della disciplina di cui al comma 1, cui il Consorzio è tenuto ad assoggettarsi.

3. Al fine di consentire agli Enti consorziati l'esercizio del controllo di cui al comma 1, il CSI-Piemonte si impegna a trasmettere i documenti nel seguito elencati nel rispetto delle tempistiche di cui all'art. 13, comma 2, laddove trattasi di documenti da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea consortile:

a) ai fini di un controllo ex ante:

- il Piano di attività, corredato della relativa quantificazione economica e finanziaria, della proiezione della stessa su base pluriennale e della previsione degli investimenti e degli acquisti di beni, servizi e lavori;
- ogni altro atto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi del successivo art. 12;

b) ai fini di un controllo contestuale:

- le relazioni trimestrali sullo stato di attuazione del Piano di attività nonché sull'andamento economico gestionale del Consorzio con eventuale individuazione e segnalazione di azioni correttive in caso di scostamento dagli obiettivi del Piano annuale delle attività e relativa quantificazione economica;

c) ai fini di un controllo ex post:

- il rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno;

- il progetto di Bilancio d'esercizio, in sede di approvazione del quale gli Enti possono adottare linee di indirizzo sugli obiettivi che il CSI deve perseguire nell'esercizio successivo.

4. Il CSI è inoltre tenuto a trasmettere agli Enti consorziati le relazioni trimestrali approvate dal Consiglio di Amministrazione sullo stato di attuazione del Piano di attività di cui all'art. 16, comma 1, lett. u).

5. Al fine di consentire agli Enti consorziati l'esercizio del controllo analogo, il CSI-Piemonte definisce formalmente e mette in atto procedure adeguate a garantire i flussi informativi a tal fine necessari, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti di condivisione in rete.

6. Ciascun Ente consorziato fa pervenire ai competenti Organi consortili del CSI-Piemonte eventuali rilievi e/o indicazioni di indirizzo sugli atti di cui al comma 3 che abbiano rilevanza rispetto ai servizi e/o le forniture che il Consorzio eroga all'ente stesso.

7. L'Organo decisionale competente opera in conformità ai pareri e alle linee di indirizzo espressi dagli Enti consorziati nell'esercizio dei rispettivi poteri di controllo. In caso di mancato allineamento ai pareri e/o alle indicazioni di indirizzo ricevuti, la decisione finale in ordine agli atti da assumere spetta in ogni caso all'Assemblea, che voterà secondo le maggioranze disciplinate all'art. 12. A tal fine, l'Ente consorziato può far pervenire la richiesta di convocazione dell'Assemblea consortile al Consiglio di Amministrazione, tramite il Consigliere che lo rappresenta.

8. Restano fermi tutti i poteri di controllo, monitoraggio e/o vigilanza contemplati nelle convenzioni e/o negli atti di affidamento disciplinanti gli specifici rapporti tra il CSI-Piemonte e i singoli Enti consorziati.

9. In linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e accesso, gli Enti consorziati possono richiedere al Consorzio ulteriori documenti informativi, nonché esercitare forme di controllo anche attraverso l'esercizio di poteri ispettivi.

Articolo 9

Modalità della gestione

1. Le attività di cui agli artt. 4 e 5 sono sviluppate attraverso:

- a) prioritariamente, il ricorso al personale dipendente del Consorzio e l'utilizzo delle risorse, infrastrutture strumentazioni di cui lo stesso dispone;
- b) il ricorso ad operatori economici individuati secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo;

- c) la collaborazione con enti e società operanti in settori connessi o collegati con l'attività del Consorzio, ovvero complementari alla stessa;
- d) la costituzione e/o la partecipazione, nel rispetto della normativa vigente, ad associazioni, e/o ad altre forme associative, temporanee o permanenti, anche con soggetti esteri, in coerenza con le finalità istituzionali del Consorzio.

2. L'acquisizione di beni, servizi e lavori e l'affidamento di contratti di collaborazione esterna avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, secondo la disciplina eurounitaria e nazionale vigente in materia.

Articolo 10 **Organi del Consorzio**

1. Sono Organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Tecnico Scientifico;
- e) il Direttore Generale;
- f) il Collegio Sindacale.

Articolo 11 **L'Assemblea**

1. L'Assemblea del Consorzio è costituita dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o da loro delegati ed è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale.

2. In caso di assenza od impedimento del Presidente della Giunta, la Presidenza dell'Assemblea è assunta dal Vice Presidente della Giunta stessa o da un Assessore regionale delegato.

Articolo 12

Competenze dell'Assemblea

1. Compete all'Assemblea:

- a) deliberare a maggioranza dei voti degli Enti presenti in Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammissione al Consorzio degli Enti ordinari di cui all'art. 6, comma 1;
- b) nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico, con le modalità di cui all'art. 19;
- c) nominare un membro effettivo del Collegio Sindacale ed il Presidente del Collegio stesso;
- d) approvare il Progetto di Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- e) deliberare documenti di indirizzo per l'attività del Consorzio;
- f) approvare il Piano di attività annuale corredato della relativa quantificazione economica e finanziaria, della proiezione della stessa su base pluriennale e della previsione degli investimenti e degli acquisti di beni, servizi e lavori;
- g) approvare il rendiconto semestrale presentato dal Consiglio di Amministrazione recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno;
- h) approvare le operazioni di acquisto e/o cessione di beni immobili;
- i) determinare gli importi dei contributi annuali di consorzio degli Enti, correlandoli anche ai servizi richiesti al Consorzio nell'ultimo esercizio concluso; per le variazioni degli importi dei contributi annuali di consorzio è richiesto il voto unanime degli Enti consorziati promotori e sostenitori;
- l) determinare, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dei gettoni di presenza ed il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Tecnico Scientifico e dei rispettivi Presidenti e ove previsti Vice Presidenti, nonché, ove consentito, l'ammontare del loro compenso;
- m) deliberare, a maggioranza assoluta dei voti degli Enti consorziati, lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione per gravi irregolarità di gestione o per gravi deviazioni dagli scopi istituzionali;

- n) deliberare, a maggioranza dei due terzi del totale dei voti degli Enti consorziati, sulla proroga del termine di scadenza, sulle cause di scioglimento del Consorzio e sulla nomina dei liquidatori;
- o) deliberare, a maggioranza dei due terzi dei voti degli Enti presenti in Assemblea, le modificazioni dello Statuto;
- p) attribuire la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 23 bis, ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e determinarne il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso.
2. Il computo delle maggioranze qualificate di cui al comma precedente si effettua a norma del comma 5 dell'art. 13.

Articolo 13

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno tre volte l'anno, per approvare il Progetto di Bilancio d'esercizio presentato dal Consiglio di Amministrazione e per esaminare ed approvare il Piano di attività annuale corredato della relativa quantificazione economica e finanziaria, della proiezione della stessa su base pluriennale e della previsione degli investimenti e degli acquisti di beni, servizi e lavori; deve altresì essere convocata per approvare il rendiconto semestrale al 30 giugno di ciascun anno.

La convocazione deve avvenire:

- entro 120 giorni, o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Progetto di Bilancio d'esercizio;
- entro il termine dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del Piano di attività dell'esercizio successivo corredato della relativa quantificazione economica e finanziaria, della proiezione della stessa su base pluriennale e della previsione degli investimenti e degli acquisti di beni, servizi e lavori;
- entro il 30 settembre di ciascun anno per l'approvazione del rendiconto semestrale al 30 giugno.

2. La convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, nei due giorni precedenti.

La convocazione deve avvenire con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova del ricevimento, ovvero mediante lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica certificata.

I documenti relativi ai punti all'ordine del giorno possono essere resi disponibili in forma cartacea o, in alternativa, in formato elettronico; la documentazione relativa alle proposte di deliberazione di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m),

n) del precedente art. 12 deve essere resa disponibile almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

Su istanza di un terzo degli Enti consorziati, o del Consiglio di Amministrazione, o del Collegio Sindacale, l'Assemblea è convocata dal Presidente entro 60 giorni dalla richiesta.

3. Le sedute possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e poter eventualmente ricevere materiale integrativo che si renda opportuno trasmettere nel corso della riunione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente; allo stesso dovrà essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della seduta, di far constare e proclamare i risultati delle votazioni.

4. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quarto degli Enti consorziati che rappresentino una percentuale superiore al 50% del totale dei voti degli Enti consorziati e delibera validamente a maggioranza dei voti degli Enti presenti in Assemblea, salvo diversa disposizione del presente Statuto.

5. Ciascun rappresentante degli Enti consorziati dispone di una percentuale di voti proporzionale ai contributi da erogare al Consorzio nell'esercizio dall'Ente rappresentato a norma del presente Statuto.

6. Le votazioni dell'Assemblea hanno luogo a scrutinio palese.

7. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale del Consorzio o, in caso di assenza o di impedimento, da un suo delegato.

Articolo 14 **Consiglio di Amministrazione**

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di genere, di cui:

- 2 membri, nominati dalla Regione Piemonte, di cui 1 in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c);
- 1 membro, nominato dalla Città Metropolitana di Torino, anche in rappresentanza degli enti strumentali e delle società dalla stessa controllati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b);
- 1 membro, nominato dalla Città di Torino, anche in rappresentanza degli enti strumentali e delle società dalla stessa controllati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b);

- 1 membro, eletto dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino e dagli Enti di cui all'art. 6, comma 1, lett. d), compresi gli enti strumentali e le società a controllo pubblico nei quali la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino o il Comune di Torino, singolarmente considerati, non partecipino in via maggioritaria. L'elezione avviene a maggioranza dei voti degli Enti aventi diritto presenti alla seduta.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.

3. In tutti i casi di cessazione del Consiglio di Amministrazione, finché non sia costituito il nuovo Organo amministrativo ai sensi del successivo comma 4, e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di *prorogatio*, sono integralmente prorogati i poteri del Consiglio cessato. Decorso il periodo di *prorogatio* senza che l'Organo sia stato rinnovato la legale rappresentanza e i poteri di ordinaria amministrazione necessari a consentire il funzionamento del Consorzio e l'erogazione agli Enti consorziati dei servizi già in essere sono esercitati dal Direttore Generale, che ne mantiene la titolarità fino alla prima seduta del neocostituito Consiglio.

4. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende costituito quando siano intervenute le nomine da parte di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Città di Torino. L'insediamento del nuovo Consiglio avviene con la nomina del suo Presidente da effettuarsi nella prima seduta dell'Organo rinnovato convocata nei termini di cui all'art. 16, comma 4.

5. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto anticipatamente dall'Assemblea, per gravi irregolarità di gestione o per rilevanti deviazioni dai fini istituzionali, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. m).

Articolo 15

Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione

1. Non può ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione:

a) colui che rappresenta in Assemblea i singoli Enti consorziati;

b) colui che, in qualità di libero professionista, di socio, di dipendente o di amministratore di impresa o società, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, forniture o appalti per il Consorzio o, comunque, presta la propria attività per il Consorzio, ad eccezione di colui che ricopra tali ruoli nell'ambito o in favore di società o enti senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica, nei quali partecipi anche il Consorzio;

- c) colui che si trova in dimostrato conflitto di interesse con il Consorzio a causa dell'attività che, come libero professionista, socio, dipendente o amministratore di società o impresa, svolge nei settori in cui opera il Consorzio, ad eccezione dei casi in cui tale attività sia resa nell'ambito o in favore di società o enti senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica, nei quali partecipi anche il Consorzio.
2. I singoli Enti consorziati applicano ai Consiglieri di propria nomina od elezione le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, nonché la normativa vigente, in materia di incompatibilità.
3. I Consiglieri di Amministrazione dimissionari o che cessino, comunque, dalla carica sono sostituiti con le modalità e le procedure di cui all'art. 14.
4. I Consiglieri che subentrano durano in carica per il residuo periodo del mandato.

Articolo 16

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. L'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio spetta al Consiglio di Amministrazione. In particolare, è compito del Consiglio:
- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio in conformità al successivo art. 18;
- b) definire la strategia e le linee di sviluppo del Consorzio, anche con riferimento alle tematiche afferenti al Personale, nel rispetto delle eventuali linee di indirizzo deliberate dall'Assemblea;
- c) deliberare sul Piano di attività annuale del Consorzio proposto dal Direttore Generale, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico e sottoporlo all'Assemblea, corredato della relativa quantificazione economica e finanziaria, della proiezione della stessa su base pluriennale e della previsione degli investimenti e degli acquisti di beni, servizi e lavori;
- d) approvare il Catalogo e Listino dei Servizi del CSI;
- e) predisporre il Progetto di Bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea;
- f) approvare il rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, con evidenza e relativa motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) deliberare in materia di:

- compravendita di beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - rilascio di fidejussioni e garanzie in genere a favore di terzi;
 - costituzione, cancellazione, surrogazione e postergazione di ipoteche;
 - compravendita di azioni o titoli in genere;
- h) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o dal Direttore Generale;
- i) proporre all'Assemblea gli importi dei contributi annuali di consorzio;
- l) nominare il Direttore Generale;
- m) proporre all'Assemblea l'ammissione al Consorzio degli Enti ordinari di cui all'art. 6, comma 1;
- n) deliberare sulla costituzione e/o la partecipazione ad associazioni permanenti, e/o ad altre forme associative, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. d);
- o) istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, unità locali operative e uffici;
- p) delegare al Presidente e al Direttore Generale, anche in via disgiunta, il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione (con facoltà, a loro volta, di nominare procuratori per determinati atti), specificando contenuti e modalità di esercizio di tale delega;
- q) approvare i regolamenti concernenti l'ordinamento interno del CSI;
- r) approvare il Programma biennale degli acquisti;
- s) approvare il Programma triennale dei Lavori;
- t) approvare il Bilancio Sociale;
- u) riferire trimestralmente agli Enti consorziati sullo stato di attuazione del Piano annuale di attività nonché sull'andamento economico-gestionale del Consorzio.
2. Il Consiglio di Amministrazione può esercitare le sue funzioni anche attraverso un Comitato esecutivo ristretto di cui fa parte il Presidente del Consorzio o persona da lui delegata.
3. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto.
4. Come primo atto, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente.

5. Il Consiglio di Amministrazione opera nel rispetto delle prescrizioni in materia di controllo analogo previste all'art. 8 del presente Statuto.

Articolo 17

Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio. Il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

2. La convocazione deve avvenire con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova del ricevimento, ovvero mediante lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica certificata o posta elettronica, con invio, in tal caso, di conferma di ricezione da parte dei destinatari.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

In assenza di formalità di convocazione, il Consiglio è comunque validamente costituito qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

L'ordine del giorno è determinato dal Presidente sulla base delle proposte del Direttore Generale.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Le riunioni possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e poter eventualmente ricevere materiale integrativo che si renda opportuno trasmettere nel corso della riunione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente; allo stesso dovrà essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della seduta, di far constare e proclamare i risultati delle votazioni.

I documenti relativi ai punti all'ordine del giorno possono essere resi disponibili in forma cartacea o, in alternativa, in formato elettronico.

3. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno per le deliberazioni sul Progetto di Bilancio d'esercizio, sul Piano di Attività annuale del Consorzio e sul rendiconto semestrale al 30 giugno ed ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente oppure sia richiesta da almeno due dei suoi componenti.

4. Le sedute del Consiglio si intendono validamente costituite quando siano presenti tre membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. L'amministratore rispetto al quale possa configurarsi un conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata deliberazione che debba essere assunta dal Consiglio di Amministrazione, deve darne notizia al Consiglio medesimo ed astenersi dalla relativa votazione.
6. Alla prima convocazione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente uscente, nel termine di dieci giorni dalla costituzione dello stesso. In caso di cessazione del Consiglio di Amministrazione per decorrenza dei termini di *prorogatio*, vi provvederà il Direttore Generale.
7. Per la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore Generale del Consorzio è necessaria la maggioranza assoluta del Consiglio.
8. Fino alla nomina del nuovo Presidente del Consorzio, il neo costituito Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano d'età.
9. In caso di assenza o impedimento del Presidente e, se nominato, del Vice Presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 18 **Il Presidente**

1. Il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti su indicazione del Presidente della Giunta regionale.
 2. Il Presidente rappresenta il Consorzio ad ogni effetto di legge, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le deliberazioni.
 3. Il Presidente esercita i poteri di ordinaria amministrazione delegati a norma dell'art. 16, comma 1, lett. p).
- In caso d'urgenza, il Presidente adotta deliberazioni per atti non delegati, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile o, comunque, non oltre 60 giorni.
4. Il Presidente del Consorzio presenta ai legali rappresentanti degli Enti consorziati, al termine di ciascun esercizio, una relazione sull'attività del Consorzio e sull'andamento economico della relativa gestione.
 5. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente tra i suoi componenti con la maggioranza prevista all'art. 17, comma 7, al solo scopo di sostituire il Presidente, in caso di assenza, temporaneo impedimento o dimissioni di quest'ultimo.

6. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.

Articolo 19

Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da un minimo di sette ad un massimo di quattordici esperti nei diversi campi di interesse del Consorzio, nominati dall'Assemblea per la metà su proposta degli Atenei consorziati e per l'altra metà su proposta degli altri Enti consorziati ordinari, ed è completato dal Direttore Generale del Consorzio.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.

3. Il Comitato Tecnico Scientifico nomina tra i propri membri un Presidente, che lo convoca e lo presiede.

4. Il Comitato Tecnico Scientifico può articolarsi al suo interno in gruppi di lavoro a seconda delle aree di interesse del Consorzio; i singoli gruppi nominano tra i propri membri un coordinatore.

5. L'incarico di membro del Comitato Tecnico Scientifico ha carattere onorifico. Ove consentito dalla normativa vigente, ed entro i limiti da questa definiti, tale incarico può dar luogo al riconoscimento di un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni - plenarie e dei gruppi di lavoro - del Comitato stesso ed al rimborso delle spese sostenute in relazione all'incarico, secondo quanto determinato dall'Assemblea del Consorzio ai sensi del precedente art. 12, comma 1, lett. I).

6. Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e dei gruppi di lavoro possono essere invitati tecnici od esperti nelle materie oggetto dei punti dell'ordine del giorno.

7. È compito del Comitato Tecnico Scientifico formulare proposte e pareri volti ad assicurare che le attività del Consorzio siano costantemente adeguate alle esigenze applicative degli Enti consorziati e utilizzino le tecnologie informatiche più avanzate e che esse producano ricadute efficaci per stimolare la crescita informatica degli Enti stessi, sia in campo gestionale sia nel campo della didattica e della ricerca.

Articolo 20

Attività del Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico:

- a) propone annualmente al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione proposte di indirizzo strategico del Consorzio, con particolare riferimento a nuovi settori di applicazione delle tecnologie informatiche;
- b) esprime parere al Consiglio di Amministrazione sul Piano di attività annuale del Consorzio proposto dal Direttore Generale;
- c) esprime parere sui progetti di attività da avviare nel settore di competenza;
- d) propone l'assegnazione agli Enti consorziati, a studiosi o esperti di borse di studio che abbiano ad oggetto l'uso di strumenti informatici, ovvero l'assistenza a progetti di interesse istituzionale del Consorzio nei limiti indicati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno per la discussione del Piano di attività annuale del Consorzio e ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal suo Presidente, oppure sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale.

Articolo 21

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato per cinque anni dal Consiglio di Amministrazione fra coloro che abbiano adeguati requisiti tecnico-professionali. Trascorsi cinque anni dal conferimento dell'incarico è necessaria una conferma motivata dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione, per un periodo della stessa durata. L'incarico può comunque essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione con motivata deliberazione.

2. Il compenso del Direttore Generale è assoggettato ai limiti retributivi previsti dalla normativa di legge applicabile.

3. Il Direttore Generale è membro di diritto del Comitato Tecnico Scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore Generale:

- a) gestisce l'attività operativa del Consorzio e dirige il relativo Personale, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione e sul rispetto delle linee strategiche da quest'ultimo eventualmente adottate;

- b) propone il Piano di attività annuale al Comitato Tecnico Scientifico per il parere e - corredato della relativa quantificazione economica e finanziaria, della proiezione della stessa su base pluriennale e della previsione degli investimenti e degli acquisti di beni, servizi e lavori - lo sottopone al Consiglio di Amministrazione per le relative deliberazioni;
- c) provvede all'attuazione del Piano di attività annuale del Consorzio;
- d) svolge gli ulteriori compiti attribuitigli dallo Statuto.

5. Al Direttore Generale sono delegati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. p), i poteri di gestione ordinaria del Consorzio, ed è attribuita la legale rappresentanza nell'ambito di tali poteri.

Articolo 22 **Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, così nominati:

- a) un membro effettivo ed un supplente dalla Regione Piemonte;
- b) un membro effettivo ed un supplente, di concerto, dall'Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino;
- c) un membro effettivo dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c).

2. Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

3. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea tra i membri effettivi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c).

4. Il Collegio dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale: i relativi poteri sono prorogati fino alla nomina del nuovo Collegio.

Articolo 23 **Competenze del Collegio Sindacale**

1. Al Collegio Sindacale sono attribuite le competenze di cui all'art. 2403 del Codice Civile.

2. Alle riunioni, alle deliberazioni ed all'attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli artt. 2403-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 23 bis **Revisione legale dei conti**

1. La revisione legale dei conti è attribuita dall'Assemblea ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro. L'incarico al revisore legale o alla società di revisione legale è conferito dall'Assemblea, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, su proposta motivata del Collegio Sindacale.
2. La società di revisione o il revisore legale devono possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia
3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico.

Articolo 24 **Personale**

1. Il rapporto di lavoro del Personale è di tipo privatistico, è regolato dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza ed è assoggettato a limiti e obblighi, anche retributivi, previsti dalla normativa di legge applicabile, in considerazione della natura del rapporto.
2. Il reclutamento del personale avviene nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità disciplinate in apposito regolamento in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità.

Articolo 25 **Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito:
 - dal Fondo consortile, formato dal fondo di dotazione iniziale del Consorzio costituito ai sensi della Legge della Regione Piemonte 4 settembre 1975, n. 48 e dai "contributi di consorzio" versati per ogni esercizio dagli Enti consorziati sulla base degli importi determinati annualmente dall'Assemblea;
 - dalle eventuali altre riserve di capitale previste da disposizioni di legge e dai principi contabili;
 - dall'utile dell'esercizio e dagli utili degli esercizi precedenti portati a nuovo.
2. Il Patrimonio del Consorzio può essere utilizzato esclusivamente per investimenti.

3. Il Consorzio provvede alla copertura dei costi di esercizio con:

- i corrispettivi per le forniture e i servizi erogati;
- le sovvenzioni ed ogni altra entrata a qualsiasi titolo acquisita.

Articolo 26 **Bilancio e contabilità**

1. Il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, predispone il Progetto di Bilancio d'esercizio, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 27 **Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Articolo 28 **Recesso ed esclusione dal Consorzio**

1. Ogni Ente consorziato può recedere dal Consorzio con preavviso di almeno un esercizio finanziario.

2. L'Ente consorziato che non provvede al versamento del contributo annuale può essere escluso dal Consorzio con deliberazione dell'Assemblea, adottata a maggioranza assoluta dei voti degli Enti presenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 29 **Scioglimento del Consorzio e devoluzione dei beni residui**

1. Il recesso di tutti gli Enti promotori e sostenitori determina di diritto lo scioglimento del Consorzio.

2. Nel caso di scioglimento del Consorzio, i beni residui sono devoluti ai Consorziati che risultino tali all'atto dello scioglimento stesso, in proporzione all'insieme dei versamenti da essi effettuati al Fondo consortile.

3. L'Assemblea, preso atto dello scioglimento del Consorzio per la causa di cui al comma 1, procede anche alla nomina di tre liquidatori ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. n).